



# CITTA' DI THIENE

## Ufficio Organi Istituzionali

Ordinanza n. 6  
Prot. N. 8705

AA.GG.

Thiene, 10 aprile 2013

**OGGETTO: Divieto di fumo nei palazzi comunali del Comune di Thiene – Utilizzo delle “sigarette elettroniche” negli uffici comunali.**

### IL SINDACO

VISTA la legge 11 novembre 1975 n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 concernente il divieto di fumare in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi;

VISTO l'art. 51 della Legge del 16 gennaio 2003 n. 3 che dispone il divieto di fumare nei locali chiusi;

VISTA la circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, la quale testualmente prevede che “...l'art. 51 della legge 16/01/2003 n. 3 persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni”, espressamente previste;

DATO ATTO che attualmente le sigarette elettroniche non sono equiparate ai prodotti del tabacco, ma sono considerate prodotto “a libera vendita” e, di conseguenza, un “articolo” con cartucce contenenti miscele di sostanze, soggette all'applicazione della normativa delle miscele chimiche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, attuazione della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, della direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi e il regolamento (CE) n. 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose;

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità, allo stato attuale, non esclude il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori di giovane età, connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche con ricariche contenenti nicotina, evidenziando come, anche per i prodotti a bassa concentrazione, la dose quotidiana accettabile di nicotina – come determinata dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – è superata anche solo con un uso moderato delle sigarette elettroniche;

ACCERTATO che gli studi scientifici disponibili sull'efficacia delle sigarette elettroniche contenenti nicotina come prodotti per la disassuefazione al fumo e sui danni alla salute non possono essere ritenuti conclusivi;

EVIDENZIATO che il Ministro della salute, con apposite ordinanze del 28 settembre 2012 e del 2 aprile 2013 ha imposto il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina, dapprima ai minori di anni 16 e poi ai minori di anni 18;

DATO ATTO che in un parere del Consiglio Superiore di Sanità, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, laddove si raccomanda «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco»;

DATO ATTO, altresì, che il Ministro ha incaricato il Consiglio Superiore di Sanità di valutare lo studio condotto dall'Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità delle sigarette elettroniche nonché di stabilire se le sigarette elettroniche, e le ricariche contenenti nicotina o altre sostanze, possano ricadere nella definizione di "medicinale per funzione", pur in assenza di un'esplicita destinazione d'uso in tal senso da parte del responsabile dell'immissione in commercio;

RIMARCATO che alcune aziende sanitarie, nonché alcuni comuni e aziende di trasporto hanno deciso, in attesa di normative precise, di equiparare l'utilizzo della sigaretta elettronica a quello delle sigarette tradizionali;

RITENUTO che, in attesa di poter disporre di studi scientifici che escludano danni alla salute delle persone analoghi a quelli provocati dal fumo del tabacco, sia necessario adottare apposita ordinanza di divieto anche per le sigarette elettroniche;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, che il divieto di fumo all'interno di tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dall'Amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali si estenda anche alla sigaretta elettronica contenente nicotina;
- 2) dell'attuazione della presente ordinanza sono incaricati i dirigenti preposti alle strutture amministrative che adotteranno i conseguenti adempimenti;
- 3) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo i cartelli saranno aggiornati con l'indicazione del divieto anche per le sigarette elettroniche.

IL SINDACO  
dr. Giovanni Battista Casarotto



Da trasmettere per l'attuazione:

- All'Albo Pretorio ([albo@comune.thiene.vi.it](mailto:albo@comune.thiene.vi.it));
- All'URP ([sito@comune.thiene.vi.it](mailto:sito@comune.thiene.vi.it));
- Ai Dirigenti Comunali;
- Al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino.